



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 259 DEL 07/08/2025

**OGGETTO: INTERDIZIONE ACCESSO E CONTESTUALE REVOCA PARZIALE CIVV.
9-11-17-21 ROSSI DI VIA FIESCHI, CAUSA CADUTA INTONACO**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 28/07/2025 il personale dei Vigili del Fuoco interveniva alle ore 18,00 circa per caduta di intonaco dall'immobile antistante via Fieschi 15 r, come da verbale dei VVF prot. U.0021274.29-07-2025.h.08:45 protocollato dall'Ente con n° 0375112.E del 29/07/2025;
- il personale dei Vigili del Fuoco inibiva il transito pedonale e veicolare per provvedere ad una prima messa in sicurezza dell'area mediante l'utilizzo di autoscala per picchettamento delle porzioni pericolanti presenti in facciata e sul cornicione;
- in data 29/07/2025, a seguito di richiesta dei Vigili del Fuoco, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità effettuava apposito sopralluogo e non potendosi escludere l'ulteriore aggravio dello stato del manufatto, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si è confermato quanto disposto dai Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato:
- interdizione transito veicolare di parte di via Fieschi, dopo civ. 1 fino incrocio con Via XX Settembre;
- interdizione transito pedonale della di porzione di marciapiede sottostante il civico 1 di via Fieschi e civico 34 di via XX Settembre;
- interdizione accesso filiale Banca Sella, Via Fieschi civ. 21 rosso;
- interdizione accesso Farmacia Economica, Via Fieschi civ. 17 rosso;

Documento sottoscritto digitalmente

- interdizione accesso Negozio “Funny Shoes”, Via Fieschi civ. 11 rosso;
- interdizione accesso Negozio “Funny Shop”, Via Fieschi civ. 9 rosso.

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 29/07/2025 - prot. 0379638.I del 30/07/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento.

Rilevato che il tecnico incaricato dall'Amministrazione competente:

- con la relazione prot. n. 0379612.E del 30/07/2025 ha certificato la possibilità di revoca parziale interdizione accesso civv. 9-11-17-21 rossi di Via Fieschi a seguito di messa in sicurezza mediante montaggio di opere provvisorie, quali ponteggi in elevazione e mantovana di protezione,
- con successiva relazione prot. n. 0381725.E del 31/07/2025 ha certificato la possibilità di ulteriore revoca parziale delle misure cautelative, con autorizzazione alla riapertura al traffico veicolare di una corsia della Via Fieschi e posizionamento di idonea transennatura.

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Dato atto che del provvedimento di interdizione e accesso è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 0377552.U del 29/07/2025.

Dato altresì atto che dei provvedimenti di revoca parziale è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 0379663.U del 30/07/2025 e Nota prot. 0382078.U del 31/07/2025.

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

Documento sottoscritto digitalmente

anche a convalida di quanto disposto in sede di sopralluogo del 29/07/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità (rif. prot. 0379638.I del 30/07/2025), e con le successive note di cui prot. 0377552.U del 29/07/2025, 0379663.U del 30/07/2025 e prot. 0382078.U del 31/07/2025,

- interdizione accesso – causa caduta intonaco – e contestuale revoca parziale per:
 - transito pedonale di porzione di marciapiede sottostante il civico 1 e civico 34 di via XX Settembre;
 - accesso filiale Banca Sella, Via Fieschi civ. 21 rosso;
 - accesso Farmacia Economica, Via Fieschi civ. 17 rosso;
 - accesso Negozio “Funny Shoes”, Via Fieschi civ. 11 rosso;
 - accesso Negozio “Funny Shop”, Via Fieschi civ. 9 rosso.
-
- il mantenimento delle misure cautelative di interdizione per:
 - transito veicolare in corrispondenza dei parcheggi e di parte della corsia di sinistra antistante civico 1 di via Fieschi e prospetto sud del civico 34 di via XX Settembre.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- ad AMT Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- alla Direzione Difesa del Suolo, per conoscenza;
- alla Direzione Strade e Regolazione;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Si rappresenta che la violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis

D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.